



**MINIMI DI RETRIBUZIONE ORARIA  
INDENNITA' INTEGRATIVA MALATTIA  
INFORTUNIO - MALATTIA PROFESSIONALE  
per gli Operai Edili valevole da  
LUGLIO 2023**

Minimi di retribuzione oraria in applicazione del C.C.N.L. del 03/03/2022 e dell'Accordo Integrativo Provinciale del 05/08/2022 valevole per gli Operai edili della Provincia di Siracusa da **LUGLIO 2023**

ELEMENTI DELLA RETRIBUZIONE	OPERAIO QUARTO LIVELLO	OPERAIO SPECIALIZZATO 3° LIVELLO	OPERAIO QUALIFICATO 2° LIVELLO	OPERAIO COMUNE 1° LIVELLO	CUSTODE GUARDIANO SENZA ALLOGGIO	CUSTODE GUARDIANO CON ALLOGGIO
PAGA BASE	<b>7,99</b>	<b>7,42</b>	<b>6,68</b>	<b>5,71</b>	<b>5,14</b>	<b>4,57</b>
CONTINGENZA 1/11/91	<b>3,01</b>	<b>3,00</b>	<b>2,99</b>	<b>2,96</b>	<b>2,47</b>	<b>2,47</b>
IND.TERR.SETT. 17/05/2007	<b>1,40</b>	<b>1,32</b>	<b>1,19</b>	<b>1,03</b>	<b>0,94</b>	<b>0,84</b>
E.D.R. EX PROTOCOLLO 31/07/1992	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>	<b>0,06</b>
<b>IMPONIBILE CASSA EDILE</b>	<b>12,46</b>	<b>11,80</b>	<b>10,92</b>	<b>9,76</b>	<b>8,61</b>	<b>7,94</b>
<b>EVR</b>	<b>0,26</b>	<b>0,25</b>	<b>0,22</b>	<b>0,19</b>	<b>0,17</b>	<b>0,15</b>
Magg. 18,50% su ore lavorate/malattia/su ore festività	<b>2,31</b>	<b>2,18</b>	<b>2,02</b>	<b>1,81</b>	<b>1,59</b>	<b>1,47</b>
Magg. 9,25% in caso inf. e mal. Professionale	<b>1,15</b>	<b>1,09</b>	<b>1,01</b>	<b>0,90</b>	<b>0,80</b>	<b>0,73</b>
Magg. Contributo Aggiuntivo (vedi accantonamento)	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
RIPOSI ANNUI 4,95% (su ore lavorate) (su ore festività) (su ore mal.inf. -mal. Prof. fino a 6g.)	<b>0,62</b>	<b>0,58</b>	<b>0,54</b>	<b>0,48</b>	<b>0,43</b>	<b>0,39</b>
<b>ACCANTONAMENTO CASSA EDILE</b>						
CONTRIBUTO AGGIUNTIVO (su ore effettive lavorate) (su ore festività)	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>	<b>0,08</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>G.N. – FERIE – 14,20%</b> (su ore effett. Lavorate) (su ore festività) (su ore malattia/inf.)	<b>1,77</b>	<b>1,68</b>	<b>1,55</b>	<b>1,39</b>	<b>1,22</b>	<b>1,13</b>
<b>G.F. – FERIE – 7,10%</b> (solo in caso di inf. e mal. Prof.) Sulla base di 40 ore settimanali	<b>0,88</b>	<b>0,84</b>	<b>0,78</b>	<b>0,69</b>	<b>0,61</b>	<b>0,56</b>

**INDENNITA' DI PERCORSO-** In sostituzione del rimborso chilometrico sulla base delle tariffe del trasporto pubblico locale previsto dall'accordo integrativo provinciale del 2017, le parti concordano di istituire, con decorrenza Agosto 2022, tre fasce di rimborso sulla base del luogo di residenza del lavoratore rispetto al luogo di lavoro (cantiere/ufficio):

- Fascia 1 dentro la cinta urbana di residenza euro 1,50 giornaliera;
- Fascia 2 fino a 30 Km dalla cinta urbana di residenza euro 3,00 giornaliera;
- Fascia 3 oltre 30 Km dalla cinta urbana di residenza euro 4,00 giornaliera;

Sull'indennità di trasporto così definita sarà computata la percentuale di cui all'art. 18 del vigente CCNL poiché l'importo dell'indennità di trasporto è già quantificata dalle parti in misura omnicomprensiva di ogni propria incidenza.

L'indennità di trasporto spetta per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa, anche qualora il dipendente non possa svolgere la propria attività per cause non imputabili alla propria volontà ed abbia lasciato il cantiere decorse le prime due ore di presenza.

La corresponsione della suddetta indennità non opera nel caso in cui l'azienda provveda al trasporto del personale con mezzo proprio fatto salvo il riconoscimento delle suddette somme fino al punto di raccolta stabilito dall'azienda.

Per i lavoratori con anzianità superiore a due anni dalla data odierna, qualora vi sia in relazione alla distanza, un calcolo negativo del presente istituto si applica la clausola di salvaguardia del trattamento più favorevole.

**INDENNITA' SOSTITUTIVA MENSA-** Al fine di rendere quanto più possibile omogenei i costi del presente istituto nelle diverse situazioni, le parti prevedono le seguenti soluzioni alternative:

- Distribuzione pasto caldo/servizio mensa. Il costo di tale pasto sarà a carico dell'impresa;
- Corresponsione, a decorrere dal 1 Agosto 2022, del Ticket Restaurant elettronico del valore nominale giornaliero di euro 6,40 o della relativa indennità sostitutiva di pari valore. Detto valore sostituisce quello fissato dal previgente contratto integrativo provinciale del 2017.
- A decorrere dalla competenza di Maggio 2023 la Cassa Edile introdurrà la procedura dei Ticket Restaurant elettronico per operai e impiegati, fermo restando il costo aziendale di euro 6,40, pertanto sarà obbligatorio inserire **il numero dei buoni maturati nel mese** attraverso la piattaforma GEDI.

L'importo di cui al punto precedente non è frazionabile per ora/lavoro e scatta solo se la effettiva presenza in aziende superi le 4 ore .

**INDENNITA' DI PRESENZA-** A norma del verbale di accordo del 19/07/1978, soltanto entro i limiti del territorio di competenza del Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa e per lavori edili connessi alle attività Industriali, nonché per lavori pubblici di infrastrutture industriali, le imprese erogheranno a tutti i dipendenti la somma di € 0,077 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestata a titolo di indennità di presenza.

**INDUMENTI LAVORO** – La norma ribadisce quanto stabilito dalla legge 626/94, dal testo unico sulla sicurezza ( D.L.L. 09/04/2008, n.81 ) e dalle circolari ministeriali successive, per cui i lavoratori esposti ad “agenti inquinanti” dovranno essere provvisti dei relativi dispositivi di protezione individuali ed all'occorrenza l'Azienda dovrà provvedere alla loro pulizia.

**INDENNITA' DI REPERIBILITA'** – Qualora l'azienda per esigenze tecnico produttive richieda ai lavoratori la loro pronta disponibilità ad intervenire oltre l'orario di lavoro ordinario e straordinario, ancorché preventivato, agli stessi spetta una maggiorazione del 10% sulla paga oraria complessiva per le ore di lavoro effettuate in regime di reperibilità.

La reperibilità obbliga l'operaio prontamente disponibile a garantire l'intervento entro 60 minuti dalla chiamata.

**CONTRATTO UNICO CANTIERE** – L'istituzione di un unico contratto di cantiere, pur non rientrando tra le materie demandate alla contrattazione territoriale, ha riflessi importanti sull'applicazione del CCNL Edilizia. Il tema è già stato oggetto di diverse azioni delle parti sociali nazionali presso le apposite sedi istituzionali pertanto le parti convengono sull'opportunità di attendere il rinnovo del CCNL, ove tale istituto sarà specificatamente trattato.

## DA LUGLIO 2023

### PROSPETTO DELLE INDENNITA' INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN MALATTIA AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE

<b>SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE</b>						
	Indennità carenza per i primi 3 giorni			Indennità integrativa al giorno		
		<b>1 Mal. superiore 6 giorni</b>	<b>2 Mal. superiore 12 giorni</b>	<b>3 dal 4°al 20°</b>	<b>4 dal 21° al 180°</b>	<b>5 dal 181°al 12° mese</b>
Operaio IV livello		41,29	82,59	27,25	8,84	41,29
Operaio III livello O.S.		39,09	78,18	25,80	8,37	39,09
Operaio II livello O.Q.		36,16	72,31	23,86	7,74	36,16
Operaio I livello O.C.		32,29	64,58	21,31	6,91	32,29
Cust.senza allog.		28,47	56,94	18,79	6,09	28,47
Cust.con allog.		26,24	52,48	17,32	5,62	26,24

Per avere riconosciuto il rimborso dalla Cassa edile di quanto anticipato al lavoratore, le aziende dovranno presentare la relativa documentazione, di cui ai punti 3°, 3b e 3c del verbale del 26 aprile 1988, entro 60 giorni dal mese di riferimento. Nel caso di documentazione mancante o carente la Cassa Edile richiederà con raccomandata A/R, l'integrazione della stessa, la quale dovrà essere presentata dall'Azienda entro ulteriori 60 giorni pena la perdita definitiva del diritto al rimborso.

**Col.1-** Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da 7 a 12 giorni.

**Col.2-** Indennità di carenza dovuta per i primi tre giorni escluso i festivi, per malattia da oltre 12 giorni.

**Col. 3-** Indennità giornaliera per malattia dal 4° al 20° giorno.

**Col.4-** Indennità giornaliera per malattia dal 21°al 180° giorno.

**Col.5-** Indennità giornaliera per malattia dal 181° al compimento del dodicesimo mese.

**NOTE:** Si precisa che a formare il minimo di 450 ore per avere diritto al rimborso totale si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico integrativo o sostitutivo da parte dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

Si rammenta che per avere diritto al rimborso l'impresa deve essere in regola anche con i versamenti degli accantonamenti, e contributi del periodo di paga per il quale si chiede il rimborso. (Acc.Prov. 26/4/88 paragr.2)

Indicare sempre nelle distinte di versamento la qualifica, la data di assunzione, ore lavorate, ore di malattia ed ore di infortunio.

## DA LUGLIO 2023

PROSPETTO DELLE INDENNITA' INTEGRATIVE GIORNALIERE DA CORRISPONDERE AGLI OPERAI IN CASO DI INFORTUNIO, MALATTIA PROFESSIONALE, AMMESSE AL RIMBORSO DELLA CASSA EDILE.

SETTIMANA LAVORATIVA DI 40 ORE		
QUALIFICA	1 dal 2° al 90°	2 dal 91° in poi
Operaio IV livello	16,57	3,19
Operaio III liv.O.S.	15,69	3,02
Operaio II liv. O.G.	14,51	2,79
Operaio I liv. O.C.	12,96	2,49
Cust. Senza all.	11,42	2,20
Cust. Con all.	10,53	2,02

**Col.1-** Indennità giornaliera per infortunio dal 2° al 90° giorno

**Col.2-** Indennità giornaliera per infortunio dal 91° giorno in poi

## NOTE

Si precisa che a formare il minimo di 450 ore per avere diritto al rimborso totale si computano le ore ordinarie lavorate per le quali risultano versati i relativi contributi alla Cassa Edile, le ore comunque retribuite, nonché quelle per malattia o infortunio per le quali è corrisposto un trattamento economico dell'impresa e le ore di sosta con richiesta dell'intervento della cassa integrazione guadagni.

Si rammenta che per avere diritto al rimborso l'impresa deve essere in regola anche con i versamenti degli accantonamenti, e contributi del periodo di paga per il quale si richiede il rimborso. ( Acc. Prov. 26/04/88 paragr. 2)

Indicare sempre nelle distinte di versamento la qualifica, la data di assunzione, ore lavorate, ore malattia, ore di infortunio.

Minimi di retribuzione mensili in applicazione del C.C.N.L. del 03/03/2022 e dell'Accordo Integrativo Provinciale del 05/08/2022 valevole per gli IMPIEGATI EDILI della provincia di Siracusa da

## LUGLIO 2023

LIVELLI	IMPIEGATI	PAGA BASE	CONTINGENZA	PREMIO PROD.	E.D.R..	TOTALE
7	1^ Categoria Super	1.974,71	533,83	354,53	10,33	2.873,40
6	1^ Categoria	1.777,23	529,63	323,91	10,33	2.641,10
5	2^ Categoria	1.481,02	523,34	271,15	10,33	2.285,84
4	Ass. Tecnico	1.382,31	521,25	247,37	10,33	2.161,26
3	3^ Categoria	1.283,56	519,15	228,32	10,33	2.041,36
2	4^ Categoria	1.155,21	516,43	206,44	10,33	1.888,41
1	4^ Categoria 1° Impiego	987,36	512,86	178,08	10,33	1.688,63

1. A norma del verbale di accordo del 19/07/1978, soltanto entro i limiti del territorio di competenza del Consorzio A.S.I. della Provincia di Siracusa e per i lavori edili connessi alle attività industriali, nonché per lavori pubblici di infrastrutture industriali, le imprese erogheranno a tutti i dipendenti la somma di € 0,077 per ogni ora di lavoro ordinario effettivamente prestato a titolo di **indennità di presenza**.